REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER IL MOLISE

in composizione monocratica, in persona del giudice Marcello Iacubino, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n.4119/PC del registro di segreteria, sul ricorso presentato **ad istanza di**:

Omissis OMISSIS (OMISSIS), rappresentato e difeso, in via congiunta e disgiunta, da sé medesimo (pec: omissis) con studio in Omissis alla Via Omissis n.omissis e dall'avv. Marco Marinelli (pecvvmarco.marinelli@pecavvocatisernia.it), con studio in Agnone (IS) alla Via Marconi n. 1, con elezione di domicilio telematica presso l'ultimo indirizzo di pec presente nel pubblico registro REGINDE;

contro

INPS, sedente in Roma, Via Ciro il Grande, n. 21, in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Antonella Testa (PEC: avv.antonella.testa@postacert.INPS.gov.it), elettivamente domiciliato in Campobasso alla Via Zurlo, n. 11;

Oggetto: rideterminazione trattamento pensionistico.

Uditi, nella pubblica udienza del 17 settembre 2026, l'avvocato Omissis

Omissis per sé stesso, l'avvocata Antonella Testa per l'INPS, come da verbale.

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

FATTO E DIRITTO

1. – Con il ricorso in epigrafe il sig. Omissis Omissis, magistrato collocato a riposo dal Omissis, titolare di pensione n. omissis, chiede alla Corte dei conti Molise di ordinare all'INPS:

- il ricalcolo completo della perequazione automatica della pensione dal 23.08.1991 al 31.12.2001;
- la corresponsione integrale dell'Indennità Integrativa Speciale (I.I.S.), senza riduzioni dovute al cumulo con la pensione della Cassa Forense;
- il pagamento degli arretrati (10 anni o 5 anni a seconda della decisione);
- la vittoria delle spese;
- la fissazione anticipata dell'udienza per motivi di salute.

1.2. – Prima doglianza: Perequazione automatica incompleta.

Il ricorrente espone e sostiene che con sentenza n. 13/2025, la Corte dei conti Molise gli ha già riconosciuto la perequazione automatica ex l. n. 177/1976. E che l'INPS ha dato esecuzione alla sentenza, ma in modo incompleto.

In particolare, l'INPS avrebbe rivalutato la pensione solo dal 01.01.2002, "*omettendo però di farlo a partire dalla data del 23.08.1991, data di entrata in vigore della Legge 265/1991, fino alla data del 31.12.2001*".

In quel periodo la pensione è rimasta invariata a € 25.110,60 lorde, senza adeguamenti.

La mancata rivalutazione iniziale ha trascinato negli anni un importo base

inferiore, con conseguente minor perequazione annuale (effetto domino): il valore attuale della pensione lorda, pari, alla data 01.01.2025, ad € 25.484,82, sarebbe così inferiore al dovuto che, alla data del 01.01.2002, applicando la perequazione, dovrebbe corrispondere a circa € 31.536,00.

1.3. – Seconda doglianza: Indennità Integrativa Speciale (I.I.S.).

L'INPS corrisponde sulla citata pensione un importo a titolo di I.I.S. pari € 542,64, integrata al minimo.

Ad avviso del Sig. Omissis, invece, l'I.I.S. gli spetterebbe per intero, in un importo pari a € 936,98, in quanto pur godendo di un altro trattamento pensionistico, corrispostogli dalla Cassa Nazionale di Previdenza Forense, tale trattamento relativamente alla I.I.S. non può determinare alcuna riduzione. Tanto ai sensi dell'art. 19 della l. n. 843/1978, il quale prevede che la I.I.S. sia unica solo se le pensioni sono erogate dal medesimo ente previdenziale (A.G.O. o gestioni sostitutive/integrative).

Al riguardo, cita Cass. civ., n. 13339/2014: se le pensioni provengono da gestioni diverse, la I.I.S. spetta su ciascun trattamento. Nel caso concreto la pensione della Cassa Forense appartiene alla gestione autonoma e privata, distinta dall'A.G.O. e da quella dei pubblici dipendenti.

Di conseguenza, l'INPS deve corrispondere l'I.I.S. per intero, senza riduzioni.

1.4. – Messa in mora.

L'INPS è stato formalmente diffidato il 28.12.2025. Non avendo ricevuto alcuna risposta, il pensionato ha presentato il ricorso in esame.

2. – Difesa dell'Inps.

L'INPS replica che la prima pretesa ripropone, sotto altra veste, la questione già definita con la sentenza n. 62/2023 (*bis in idem*) e comunque collide con il sistema della l. n. 265/1991.

Riguardo alla seconda doglianza, sostiene:

- l'unicità dell'I.I.S. in presenza di pluralità di pensioni;
- il mantenimento soltanto dell'importo minimo in forza della giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 494/1993), di legittimità (Cass. civ., sez. lav., n. 17419/2016) e contabile (sez. III Centrale, n. 67/2015; *idem*: sez. III Centrale, n. 682/2011 e Sezioni Riunite, n. 1/QM/2009).

3. – Le repliche del ricorrente.

3.1. – A seguito della costituzione dell'INPS e in vista dell'odierna udienza, il ricorrente con propria memoria difensiva sostiene che l'Istituto ha completamente frainteso l'oggetto della domanda proposta e, di conseguenza, ha costruito la propria difesa su questioni che il ricorrente non sta più discutendo.

Egli chiarisce anzitutto che non chiede più l'adeguamento della pensione di magistrato ai trattamenti economici dei magistrati in servizio, previsto dalla legge n. 27/1981. Tale pretesa era stata avanzata in un precedente giudizio ed è stata definitivamente respinta dal giudice contabile, tanto in primo grado quanto in appello.

L'attuale controversia avrebbe invece un oggetto del tutto diverso: una precedente sentenza gli ha riconosciuto il diritto alla perequazione automatica della pensione prevista dalla legge n. 177/1976; l'INPS, tuttavia, avrebbe

successivamente eseguito tale diritto in maniera errata e incompleta, effettuando il calcolo utilizzando una base di partenza sbagliata; il risultato sarebbe, in tesi difensiva, quello di ridurre sensibilmente il beneficio economico spettantegli.

Il Sig. Omissis evidenzia che:

- dal 1991, a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 265/1991, la sua pensione sarebbe rimasta sostanzialmente congelata;
- per circa dieci anni non sarebbe stata applicata alcuna perequazione automatica;
- questo dato sarebbe stato addirittura riconosciuto dall'INPS nella memoria di costituzione.

Secondo il sig. Omissis, una corretta applicazione della sentenza avrebbe imposto all'INPS di:

- ricostruire la pensione a partire dal 1991;
- applicare anno per anno tutti gli incrementi perequativi maturati;
- riportare tali incrementi fino al 2025.

L'INPS, invece, avrebbe iniziato il ricalcolo soltanto dal 31 dicembre 2001, trascurando l'intero decennio precedente. Ciò avrebbe determinato una catena di errori successivi che si rifletterebbe ancora oggi sull'importo della pensione.

Riconoscendo che il ricalcolo corretto è estremamente complesso, il ricorrente chiede formalmente che la Corte disponga una consulenza tecnica contabile, con il compito di: ricostruire l'andamento della pensione; verificare gli errori eventualmente commessi dall'INPS; determinare con precisione gli importi

spettanti.

Un'altra questione sollevata riguarda gli arretrati.

La difesa ritiene che, in casi come questo, caratterizzati dalla necessità di complessi accertamenti tecnici, trovi applicazione la prescrizione decennale e non quella quinquennale normalmente prevista per i ratei pensionistici.

3.2. – Il sig. Omissis affronta anche la questione inerente all'Indennità Integrativa Speciale ("I.I.S.") in misura ridotta anziché per intero.

Anche su questo punto la difesa – che evidenzia che l'INPS avrebbe riconosciuto nei propri atti che l'indennità viene effettivamente corrisposta in misura limitata – chiede che l'importo corretto sia determinato mediante una verifica contabile, con recupero degli arretrati relativi agli ultimi dieci anni.

Ribadisce nel merito che non sarebbe possibile assimilare la pensione forense (percepita come avvocato) ad una seconda pensione pubblica, perché la prima è una pensione privata, quindi, non grava sulla finanza statale in quanto deriva dai contributi versati alla cassa professionale. E difatti, la giurisprudenza richiamata dall'INPS non riguarderebbe il caso peculiare di un soggetto titolare contemporaneamente di una pensione pubblica e di una pensione proveniente da una cassa professionale privatizzata, come invece nel precedente già invocato dal ricorrente (Cass. n. 13339/2014, v. sopra).

Richiama, dunque, l'art. 19 della legge 21.12.1978 n. 843 e ss.mm.ii., sostenendo che, in caso di cumulo pensionistico, la spettanza di una sola I.I.S. ricorre soltanto nel caso in cui le due pensioni vengano corrisposte dal medesimo ente previdenziale, in particolare quando siano entrambe a carico dell'A.G.O., come

sostenuto dalla citata pronuncia della Suprema Corte. In sostanza, la l. n. 843/1978 regolerebbe "*il cumulo delle pesnioni [*pensioni] *pubbliche e non già anche di quelle private oppure di pubbliche e private*"; e che in realtà sulla pensione della Cassa forense "*non è presente alcuna I.I.S., bensì, esclusivamente, la normale rivalutazione dei propri contributi ordinari*", la quale garantirebbe la conservazione del montante contributivo privato in relazione alla eventuale diminuzione del potere di acquisto (cita al riguardo Cass. civ., n. 3461/2018); diversamente (come chiarito dalla Corte cost.: sent. n. 494/1993) dall'l'I.I.S., la quale avrebbe la funzione di assicurare l'adeguatezza della pensione all'incremento del costo della vita.

In conclusione, il ricorrente ribadisce le proprie argomentazioni, formulando le vedute richieste istruttorie e concludendo come da ricorso.

4. – Discussione orale.

Nell'odierna udienza, l'avvocato Omissis, e l'avvocata Testa per l'INPS, sono intervenuti e hanno concluso come da verbale.

La causa è quindi passata in decisione come da dispositivo di seguito trascritto, letto in udienza.

5. – L'oggetto del giudizio.

Con il presente ricorso il sig. Omissis chiede, da un lato (almeno formalmente: v. meglio *infra*) di accertarsi l'inesatta esecuzione della sentenza della Corte dei conti Molise n. 13/2025 da parte dell'INPS, assumendo che l'Istituto, pur avendo proceduto alla riliquidazione del trattamento pensionistico in conformità alla pronuncia richiamata, avrebbe omesso di

attribuire gli incrementi perequativi per il periodo compreso tra il 23 agosto 1991, data di entrata in vigore della legge n. 265/1991, al 31 dicembre 2001. In tale arco temporale, in tesi, la sua pensione è rimasta immutata mentre avrebbe dovuto essere oggetto di perequazione.

Dall'altro, chiede di accertarsi il diritto alla corresponsione dell'Indennità Integrativa Speciale ("I.I.S.") in misura intera sulla sua pensione di magistrato, in luogo di quella attualmente percepita in misura ridotta a causa del cumulo con la pensione di avvocato.

6. – La disamina delle due questioni.

Il ricorso è inammissibile, oltre che infondato, in relazione al primo capo di domanda, e infondato in relazione al secondo.

7. – Prima doglianza: Perequazione automatica incompleta.

In via prioritaria, occorre esaminare il rapporto tra l'odierna pretesa e i precedenti giudizi concernenti la posizione pensionistica del sig. Omissis.

L'INPS ha eccepito che la domanda proposta costituisca una sostanziale riproposizione di questioni già definite con sentenza passata in giudicato. L'eccezione, assumendo carattere integralmente assorbente, coglie un profilo che non può essere trascurato.

Occorre ricostruire il quadro normativo e processuale che disciplina la posizione pensionistica del ricorrente.

Il sig. Omissis Omissis ottenne dalla Corte dei conti con sentenza n. 62911/1989 la riliquidazione della pensione sulla base della l. n. 27/1981 e dei benefici della l. n. 425/1984, nonché il riconoscimento degli adeguamenti ex art. 2 della l.

27/1981 e la previsione di successive riliquidazioni automatiche correlate alle variazioni del trattamento economico dei magistrati in servizio.

Tale giudicato venne eseguito tramite i decreti ministeriali nn. 90104, 90104 bis e 90104 ter che elevarono progressivamente il trattamento pensionistico dapprima alle misure di Lire 34.622.400 e 36.171.400, successivamente a Lire 38.251.700 e infine a Lire 48.620.900 annue lorde decorrenti dal 1° gennaio 1991.

Successivamente intervenne la l. n. 265/1991 che disciplinò espressamente la posizione dei magistrati già collocati a riposo anteriormente al 1° luglio 1983 e stabilì:

- l'esclusione degli adeguamenti ex art. 2 della citata l. n. 27/1981 sulle pensioni;
- la conservazione *ad personam* dei maggiori trattamenti già ottenuti;
- il loro progressivo riassorbimento mediante i successivi miglioramenti pensionistici.

In sostanza la legge del 1991 all'art. 2 ha espressamente escluso che gli adeguamenti periodici previsti dall'art. 2 della legge n. 27/1981 potessero essere computati ai fini delle riliquidazioni dei trattamenti pensionistici dei magistrati collocati a riposo anteriormente al 1° luglio 1983, prevedendo altresì la conservazione *ad personam* dei maggiori trattamenti già ottenuti e il loro progressivo riassorbimento mediante i futuri miglioramenti pensionistici.

In applicazione di tale disciplina venne emanato il decreto ministeriale n. 93217 del 31 ottobre 1991, il quale:

- conservò *ad personam* il trattamento di Lire 48.620.900;

- stabilì che la pensione di Lire 24.216.800 dovesse essere incrementata soltanto virtualmente;
- dispose che tutti i successivi miglioramenti, compresi quelli derivanti dalla perequazione automatica ex legge n. 177/1976, dovessero essere destinati al riassorbimento della differenza di Lire 24.404.100;
- stabilì che soltanto dopo l'integrale riassorbimento tali aumenti sarebbero divenuti concretamente esigibili.

La legittimità di tale assetto normativo e degli effetti della legge n. 265/1991 sulla posizione del ricorrente è stata definitivamente esaminata dalla sentenza della Corte dei conti Molise n. 62/2023, passata in giudicato.

Giova sottolineare che nel relativo giudizio, il sig. Omissis postulava il riconoscimento del diritto a una pensione costantemente adeguata al trattamento economico dei magistrati in servizio di pari grado, anzianità e scatti stipendiali.

La decisione del 2023 ha escluso la permanenza del diritto agli adeguamenti ex art. 2 legge n. 27/1981 e ha affermato l'applicabilità alla posizione del ricorrente del meccanismo di riassorbimento previsto dalla legge sopravvenuta. In altri termini, detta pronuncia, conformandosi a precedenti conformi, ivi richiamati, in applicazione corretta del dettato normativo, ha *condivisibilmente* stabilito che:

- gli adeguamenti periodici ottenuti sulla base dell'articolo 2 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, per il personale in servizio, fossero non dovuti (in quanto riconosciuti in base ad interpretazioni difformi dalla legge);
- quelli già corrisposti o conseguiti o in godimento, "*sono conservati ad personam*

e sono riassorbiti con la normale progressione economica di carriera o con i futuri miglioramenti dovuti sul trattamento di quiescenza";

- dunque, ha precisato che tali miglioramenti non potessero essere computati ai fini delle riliquidazioni di trattamenti pensionistici in godimento, in applicazione del comma 6 dell'articolo 1 della l. n. 265/1991, richiamato dall'art. 2, comma 1 e trascritto in sentenza.

Va inoltre osservato che la sentenza n. 13/2025 (confermata dalla sentenza d'Appello n. 232/2025), di cui si lamenta l'inesatto adempimento, ha statuito, da un lato l'inammissibilità della domanda principale – con cui, si osservi, si reclamava il diritto agli aumenti ex l. 27/1981 – per violazione del *bis in idem*. Dall'altro, ha riconosciuto il (diverso) diritto alla perequazione ordinaria prevista dalle leggi n. 177/1976 e n. 730/1983 (distinguendola espressamente dagli adeguamenti ex art. 2 legge n. 27/1981).

Sotto il primo profilo – è bene sottolineare – nella decisione testé richiamata la violazione del *bis in idem* è stata ravvisata:

i) per identità di *causa petendi*. La domanda di vedersi corrispondere correttamente, a far data dal 01.01.1992 o, in via subordinata, una diversa decorrenza stabilita dal giudice, la perequazione automatica di cui all'art. 2 della legge 19.02.1981, n. 27 riconosciuta ai magistrati in attività di servizio, sulla propria pensione *ad personam*, quale magistrato collocato a riposo a decorrere dal 01.01.1980, è stata dichiarata inammissibile perché *(a)* già proposta e decisa con sentenza n. 62/2023; *(b)* fondata sui medesimi fatti storici e sul medesimo *petitum*; *(c)* coperta da giudicato esplicito e implicito (artt. 2909 c.c. e

324 c.p.c.);

ii) per i limiti del giudicato. La Sezione ha richiamato il principio secondo cui il giudicato copre *(a)* il dedotto (ciò che è stato deciso), *(b)* il deducibile (ciò che avrebbe dovuto essere dedotto).

In definitiva, tale domanda (principale in quel ricorso) è stata giudicata inammissibile per violazione del divieto di *bis in idem*, essendo integralmente sovrapponibile alla pretesa già rigettata con sentenza n. 62/2023, che copre il dedotto e il deducibile.

Ne consegue che il ricorrente non può oggi rimettere in discussione il complessivo assetto derivante dal giudicato formatosi sulla sentenza n. 62/2023 e dalla sentenza n. 13/2025, la quale ultima, nel riconoscere la perequazione automatica *ex legibus* n. 177/1976 e n. 730/1983, non ha certamente affermato che gli incrementi perequativi dovessero essere corrisposti prescindendo dal regime di riassorbimento disciplinato dalla legge n. 265/1991 e dal decreto n. 93217 (che è quello che oggi rivendica il sig. Omissis).

In sostanza, il ricorrente assume solo sul piano formale di chiedere la corretta esecuzione della sentenza n. 13/2025, sostenendo che l'INPS avrebbe omesso di attribuire gli incrementi perequativi ex leggi n. 177/1976 e n. 730/1983 nel periodo compreso tra il 23 agosto 1991 ed il 31 dicembre 2001.

Tuttavia, avuto riguardo al contenuto sostanziale della domanda, ciò che viene in realtà richiesto è una rideterminazione del trattamento pensionistico per il periodo successivo all'entrata in vigore della legge n. 265/1991 prescindendo dal meccanismo di conservazione *ad personam* e di riassorbimento dei successivi

miglioramenti pensionistici previsto dalla medesima legge e applicato mediante il decreto ministeriale n. 93217 del 31 ottobre 1991

Una simile pretesa si pone in insanabile contrasto con l'assetto giuridico definitivamente accertato dalla sentenza n. 62/2023, la quale ha riconosciuto la piena operatività della disciplina introdotta dalla legge n. 265/1991 ed escluso la permanenza del diritto agli adeguamenti previsti dall'art. 2 della legge n. 27/1981.

Tali statuizioni costituiscono non solo oggetto espresso del giudicato, ma anche l'imprescindibile presupposto logico-giuridico della stessa e risultano pertanto coperte dall'efficacia preclusiva del giudicato stesso, che si estende al dedotto e al deducibile (come mirabilmente ricordato dalla sentenza n. 13/2025).

Ne discende che sostenere oggi che gli incrementi perequativi avrebbero dovuto produrre effetti economici immediati e concreti nel periodo 1991-2001 equivale, nella sostanza, a contestare l'operatività del meccanismo di riassorbimento già ritenuto legittimo nel precedente giudizio.

La domanda proposta mira, pertanto, ad ottenere attraverso un diverso percorso argomentativo e attraverso il richiamo alla perequazione ordinaria riconosciuta dalla sentenza n. 13/2025, un risultato economico incompatibile con quello definitivamente accertato dalla sentenza n. 62/2023.

Essa si risolve dunque nella sostanziale rimessione in discussione di questioni già coperte dal giudicato, sia esplicito che implicito, e deve essere dichiarata inammissibile.

Né può condurre a diversa conclusione il richiamo alla sentenza n. 13/2025, la

quale si è limitata a riconoscere il diritto alla perequazione automatica prevista dalle leggi n. 177/1976 e n. 730/1983, senza mai porre in discussione la legittimità e operatività del sistema di conservazione *ad personam* e riassorbimento derivante dalla legge n. 265/1991.

La successiva sentenza n. 232/2025 della Prima Sezione Centrale d'Appello ha, del resto, confermato: l'unicità del "*diritto soggettivo azionato*" come della *causa petendi*, con riferimento all'art. 2 della legge n. 27/1981; la "*continuità attizia*" tra la sentenza n. 62911/1989 e i successivi decreti ministeriali; la natura meramente applicativa del decreto 93217 rispetto alla l. 265/1991 e la piena operatività del meccanismo di riassorbimento introdotto dalla legge n. 265/1991; oltre che, infine, l'assenza di prova dell'avvenuto integrale riassorbimento del trattamento *ad personam*.

Per le medesime ragioni la domanda è comunque infondata nel merito.

Infatti, l'INPS, nel dare esecuzione alla sentenza n. 13/2025, ha correttamente coordinato gli effetti della perequazione spettante al ricorrente con il distinto e concorrente regime giuridico derivante dalla legge n. 265/1991 e dal decreto ministeriale n. 93217 del 31 ottobre 1991, senza che risulti dimostrata alcuna violazione del giudicato o alcun errore nel procedimento di riliquidazione effettuato dall'Istituto.

8. – Seconda doglianza: Indennità Integrativa Speciale (I.I.S.).

Parimenti infondata è la domanda con la quale il ricorrente rivendica la corresponsione dell'I.I.S. in misura integrale sul trattamento pensionistico erogato dall'INPS.

È pacifico in atti che il ricorrente sia titolare, oltre che del trattamento pensionistico statale oggetto del presente giudizio, anche di una pensione erogata dalla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense con decorrenza giugno 2005, la quale, oltre a presentare un importo superiore rispetto a quello corrisposto dall'INPS, per stessa ammissione del pensionato, prevede "*la normale rivalutazione dei propri contributi ordinari*".

La tesi sostenuta dal ricorrente è che il divieto di cumulo previsto dall'art. 19 della legge n. 843/1978 trovi applicazione soltanto quando i trattamenti pensionistici provengano da gestioni appartenenti all'assicurazione generale obbligatoria o comunque riconducibili alla previdenza pubblica in senso stretto. La pensione forense, essendo erogata da una cassa professionale privatizzata, resterebbe estranea a tale disciplina.

L'assunto non può essere condiviso.

Ritiene questa Corte che il divieto di cumulo di cui all'art. 19, comma 1, della l. n. 843 del 1978 - secondo cui lo stesso soggetto, se titolare di più pensioni, comprese quelle delle gestioni obbligatorie di previdenza sostitutive, integrative, esclusive o esonerative dell'assicurazione generale, non può fruire su più di una pensione delle quote aggiuntive (o quote fisse) o dell'incremento dell'indennità integrativa speciale, o di ogni altro analogo trattamento collegato con il costo della vita – abbia portata generale ed operi anche nel caso di titolarità di una pensione di una Cassa di previdenza privatizzata e di una pensione dello Stato (come nel caso di specie).

Ciò si evince proprio dal dato letterale della norma: il legislatore non si è

limitato a menzionare soltanto l'I.I.S., ma ha esteso il divieto anche ad "*ogni altro analogo trattamento collegato con le variazioni del costo della vita*".

L'espressione è molto ampia e ricomprende ogni meccanismo che tende a rivalutare la pensione alle variazioni del costo della vita, ivi compreso la rivalutazione erogata dalla Cassa Forense.

L'art. 19 citato guarda dunque più alla funzione economica del beneficio che alla sua etichetta nominativa, impiegando una formula ("*altro analogo trattamento collegato con le variazioni del costo della vita*") che sembra destinata proprio a evitare elusioni fondate sulla diversità del *nomen iuris*.

Proprio sotto questo profilo viene in rilievo il trattamento pensionistico percepito presso la Cassa Forense.

Il ricorrente sostiene che tale trattamento non sarebbe accompagnato da una vera e propria I.I.S. e che il relativo meccanismo di rivalutazione risponderebbe ad una logica diversa.

L'argomento non appare decisivo.

La stessa sentenza n. 3461/2018 della Corte di cassazione, che il ricorrente richiama a sostegno del suo assunto, pur non occupandosi del tema del cumulo dell'I.I.S., conferma l'esistenza, nell'ambito del sistema previdenziale forense, di meccanismi specificamente finalizzati ad adeguare nel tempo il valore delle prestazioni pensionistiche forensi in applicazione dell'art. 16 della l. n. 576/1980 (che parla proprio della *Rivalutazione delle pensioni e dei contributi)* e delle successive disposizioni regolamentari della Cassa Forense (art. 49).

Detta decisione, infatti: *(i)* si occupa della rivalutazione delle pensioni forensi e

discute quale indice ISTAT si debba al fine applicare ai sensi dell'art. 16 della l. 576/1980; *(ii)* esamina i poteri regolamentari della Cassa.

Inoltre, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, non sostiene affatto che la rivalutazione forense sia una mera tecnica di conservazione del montante contributivo privato né tampoco tale affermazione si rileva dall'art. 16 citato o dall'art. 49 del Regolamento della Cassa, riportato in sentenza.

Anche ove si volesse riconoscere la diversità strutturale dei due istituti, resta il fatto che entrambi perseguono il medesimo obiettivo di preservazione del valore economico della prestazione previdenziale: se l'I.I.S. è storicamente un meccanismo di protezione dall'inflazione, la rivalutazione tramite indici ISTAT mira anch'essa a neutralizzare l'erosione monetaria.

D'altro canto, non appare dimostrato che la rivalutazione forense non abbia natura di trattamento collegato al costo della vita.

E questa dimostrazione, ad avviso del giudicante, non è agevole, proprio perché la regolamentazione della Cassa Forense usa criteri di rivalutazione ancorati agli indici ISTAT, diretti a preservare il valore reale del trattamento pensionistico.

8.1. – La limitata conferenza della decisione della Corte di cassazione del 2014 invocata dal ricorrente.

Nemmeno persuade, infine, il richiamo operato dal ricorrente alla sentenza della Corte di cassazione n. 13339 del 2014 in quanto essa, effettivamente, appare un precedente isolato. La giurisprudenza di legittimità prevalente ha, infatti, affermato il principio che "*Il divieto di cumulo di cui all'art. 19, comma 1,*

della l. n. 843 del 1978 - secondo cui lo stesso soggetto, se titolare di più pensioni, comprese quelle delle gestioni obbligatorie di previdenza sostitutive, integrative, esclusive o esonerative dell'assicurazione generale, non può fruire su più di una pensione delle quote aggiuntive (o quote fisse) o dell'incremento dell'indennità integrativa speciale, o di ogni altro analogo trattamento collegato con il costo della vita - ha portata generale ed opera anche nel caso di titolarità di una pensione dell'assicurazione generale obbligatoria e di una pensione dello Stato" (Cass. civ., Sez. lavoro, ord., n. 20169/2015; *idem*: Sez. lav., sent. n. 22316/2016, che richiama a sua volta Sez. lav., nn. 3109/2010 e 20169/2015; Sez. lav., sent., n. 20262/2011; Sez. lavoro, sent. n. 20262/2011). In tutte queste decisioni si evidenzia che il divieto *de quo* risponde a un principio generale e si applica anche quando una pensione sia a carico dell'A.G.O. (ossia dell'INPS e perciò non dello Stato) e di una pensione dello Stato.

Tale principio avrebbe dovuto, pertanto, essere applicato anche al caso di cui alla pronuncia n. 13339, la quale identicamente riguardava il cumulo tra una pensione derivante da attività lavorativa svolta alle dipendenze dell'INAIL, pacificamente appartenente alla gestione dell'A.G.O. (cfr. Cass. civ., Sez. Unite, ord. n. 22801/2025), e una pensione di reversibilità a carico dello Stato.

Peraltro, la pertinenza del precedente citato dal ricorrente nel caso oggi in esame appare fortemente condizionata anche dalla mancata dimostrazione da parte dell'INAIL, in quel giudizio, dell'esistenza di una disciplina interna che aveva recepito il principio di unicità dell'indennità integrativa speciale, e di riflesso dell'appartenenza alla gestione generale obbligatoria dell'INPS; e ciò

finisce, inevitabilmente e ulteriormente, per attenuarne la valenza generale.

8.2. – Ulteriore elemento contrario alla tesi del ricorrente.

Nella medesima direzione si collocano due decisioni della Corte costituzionale, segnatamente le sentenze nn. 172 del 1991 e 307 del 1993, lette tra loro in combinato disposto.

8.3. – La sentenza n. 172 del 1991 non elimina il divieto di cumulo, ma lo presuppone.

La decisione della Corte costituzionale n. 172/1991 nasce da una questione molto specifica: verificare la ragionevolezza dell'art. 17 della legge n. 843 del 1978, che consentiva al pensionato che continuava a lavorare di conservare comunque una quota minima della I.I.S. (corrispondente al trattamento minimo INPS), mentre non prevedeva la stessa tutela per chi, cessato il lavoro, fosse diventato titolare di due pensioni.

La Corte, nel censurare l'art. 17, non mette mai in discussione il principio legislativo della unicità della I.I.S; anzi, il dispositivo della sentenza contiene un inciso inequivoco: "*anche nei confronti del titolare di due pensioni, pur restando vietato il cumulo delle indennità integrative speciali...*".

Il ragionamento sotteso alla decisione è che il legislatore può prevedere l'attribuzione di una sola I.I.S. ed evitare duplicazioni dei meccanismi di adeguamento pensionistico, ma non può comprimere il trattamento al di sotto di una soglia minima di tutela.

Pertanto, la sentenza n. 172/1991 conferma il divieto di cumulo, ritenendolo legittimo, sia pure con il veduto temperamento del minimo pensionistico.

Anche se la Corte esemplificativamente indica il caso di un soggetto titolare di una pensione *statale* di riversibilità, a sua volta impiegato *statale*, che subirebbe un'ingiustificata indiscriminazione al momento del suo collocamento a riposo, tale decisione assume, tuttavia, particolare rilievo se letta congiuntamente alla seguente.

8.4. – La sentenza n. 307 del 1993.

Ancora più significativo è il contenuto della sentenza n. 307 del 1993.

In questo caso la Corte si confronta con una pensione erogata da una cassa professionale autonoma, vale a dire la Cassa professionale dei geometri.

La questione nasceva a seguito della sentenza n. 172 del 1991, che aveva riconosciuto ai titolari di più pensioni la salvaguardia del trattamento minimo pur nel permanere del divieto di cumulo dell'I.I.S. Rimanevano tuttavia esclusi da tale tutela i pensionati della Cassa Geometri, disciplinati dall'art. 16 della legge n. 773 del 1982 (*Riforma della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri*), contenente una regolamentazione speciale ed autonoma, "*cosicché, la materia sfugge alla normativa generale di cui agli artt. 17 e 19 della legge n. 843 del 1978, nel testo risultante a seguito della sentenza n. 172 del 1991*".

La decisione assume notevole rilievo nell'ambito del presente giudizio, perché la Consulta, pur riconoscendo la peculiarità del relativo ordinamento previdenziale, non ritiene che tale autonomia sia sufficiente ad escludere il divieto di cumulo ("*Questione in tutto analoga a quella sottoposta oggi all'esame è stata dunque già decisa da questa Corte*" con la pronuncia 172/1991). Al contrario, il percorso argomentativo seguito ne presuppone la persistente applicabilità,

limitandosi a garantire anche alla particolare categoria di geometri pensionati il medesimo livello minimo di tutela già riconosciuto ad altri soggetti titolari di più trattamenti pensionistici.

La Corte, difatti, nell'accogliere la questione, deduce che "*È di tutta evidenza peraltro che le rationes decidendi poste a fondamento della richiamata sentenza ricorrono interamente anche con riguardo al caso prospettato*", il quale "si *pone*" con quello scrutinato dalla sentenza n. 172 del 1991 "*in un rapporto da specie a genere*". Ciò vuol dire che considera la previdenza dei geometri non come un sistema estraneo all'ordinamento previdenziale generale, bensì come una sua articolazione speciale.

Nonostante l'autonomia della Cassa professionale, la Consulta ritiene irragionevole soltanto l'assenza della salvaguardia del minimo ed estende alla pensione della Cassa Geometri la stessa tutela (minima) riconosciuta ai titolari di altre pensioni.

La conseguenza, ai fini del caso di specie, è evidente: se la Corte costituzionale ha ritenuto applicabile il principio del divieto di cumulo anche in presenza di una pensione erogata da una cassa professionale autonoma (in caso di "*cumulo con altro trattamento previdenziale*"), diventa difficile sostenere che il medesimo principio non possa valere per la pensione della Cassa Forense.

Entrambe le Casse, infatti: *(i)* sono casse professionali obbligatorie; *(ii)* sono enti previdenziali dei liberi professionisti; *(iii)* sono state successivamente privatizzate ai sensi del d.lgs. n. 509/1994; *(iv)* erogano trattamenti pensionistici autonomi rispetto all'A.G.O.

In conclusione, si può sostenere che la giurisprudenza costituzionale ha già riconosciuto l'operatività del principio del divieto di cumulo della I.I.S. anche in presenza di pensioni erogate da casse professionali, mantenendo fermo tale divieto di cumulo e limitandosi a introdurre la sola salvaguardia del trattamento minimo.

Né, tanto meno, è stato spiegato sul punto perché una soluzione diversa dovrebbe valere per gli avvocati, a fronte di una ricostruzione sistematica che la stessa Corte costituzionale ha già escluso con riferimento ad altra cassa professionale.

8.5. – La questione della natura privatistica della Cassa forense.

Non appare risolutivo il richiamo operato dal ricorrente alla natura privatistica della Cassa Forense.

È noto, infatti, che la privatizzazione introdotta dal d.lgs. n. 509 del 1994 ha inciso prevalentemente sul modello organizzativo e gestionale degli enti previdenziali professionali.

La giurisprudenza costituzionale e quella di legittimità hanno tuttavia costantemente ribadito che tali enti continuano a svolgere una funzione previdenziale di rilievo pubblicistico, direttamente collegata all'attuazione dell'art. 38 Cost. (cfr., la stessa sentenza n. 3461/2018 della Suprema Corte, relativa alla Cassa Forense; *idem*, Corte cost., decisioni nn. 248 del 1997 e 7 del 2016, rese rispettivamente sull'ENPAV e sul CNPADC, enti previdenziali professionali anch'essi privatizzati ai sensi del d.lgs. 509 del 1994).

Anche la previdenza professionale resta caratterizzata dall'obbligatorietà

dell'iscrizione, dall'obbligatorietà della contribuzione (ex art. 23 Cost.) e dall'esercizio di funzioni che trascendono la mera autonomia negoziale privata.

Anche sotto tale profilo non appare quindi ravvisabile quella radicale alterità di sistema che, secondo il ricorrente, giustificherebbe l'integrale disapplicazione del principio sancito dall'art. 19 della legge n. 843 del 1978.

8.6. – Conclusioni sulla domanda dell'I.I.S.

Alla luce dell'insieme delle considerazioni svolte, questa Corte ritiene che il principio di unicità del beneficio destinato a compensare la perdita del potere d'acquisto della prestazione pensionistica trovi applicazione anche nella fattispecie in esame.

La contemporanea titolarità di una pensione pubblica e di una pensione professionale soggetta a propri meccanismi di rivalutazione non consente, in assenza di una specifica disposizione derogatoria, il riconoscimento dell'I.I.S. in misura integrale su entrambe le prestazioni.

Anche tale domanda, pertanto, non merita accoglimento.

9. – Sulle ulteriori eccezioni.

Le ulteriori deduzioni ed eccezioni, formulate rispettivamente dal ricorrente e dall'INPS, ed in particolare quanto a quest'ultimo quelle concernenti la prescrizione, restano assorbite.

10. – Conclusioni e regolamentazione delle spese.

In conclusione, in relazione alla domanda di rivalutazione della perequazione automatica sulla pensione dal 1991 al 2001, il ricorso va dichiarato inammissibile, e comunque infondato.

Inammissibile poiché il ricorrente tende a un risultato precluso dal precedente giudicato.

Infondato perché l'INPS ha correttamente coordinato gli effetti della perequazione automatica riconosciuta dal giudicato con il diverso e tuttora operante regime di conservazione e riassorbimento derivante dalla legge n. 265/1991 e dai provvedimenti amministrativi adottati in sua attuazione.

Ugualmente infondata risulta la domanda concernente la corresponsione dell'I.I.S. in misura integrale, dovendosi ritenere applicabile anche alla fattispecie in esame il principio di unicità del beneficio destinato a neutralizzare gli effetti dell'inflazione sul trattamento pensionistico, sia pure con la salvaguardia del minimo INPS.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, applicando le tariffe professionali medie di cui al d.m. 155 del 2014 e ss.mm.ii., eliminando la fase istruttoria; essendo la causa di valore indeterminabile, si ritiene di fare riferimento allo scaglione ricompreso tra € 5.201,00 ed € 26.000,00 (art. 5, comma 6 del d.m.) operando la riduzione del 50%.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per il Molise, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra deduzione, eccezione e domanda,

- dichiara inammissibile, e comunque infondata la domanda di rivalutazione della perequazione automatica sulla pensione dal 23.08.1991 al 31.12.2001;
- rigetta nel merito la domanda di riconoscimento dell'I.I.S. per intero.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della parte resistente INPS, che si liquidano in € 1.237,00 omnicomprensivi.

Così deciso in Campobasso, all'esito della pubblica udienza del 17 settembre 2026.

Il giudice

Cons. Marcello Iacubino

(firmato digitalmente)

Depositata in Segreteria il 22 settembre 2026

F.to Il Responsabile della segreteria

Teresa Ciarallo

(firmato digitalmente)